

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 154

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

NICOLETTO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 E 81 DEL CODICE PENALE
(DIFFAMAZIONE CONTINUATA A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 31 gennaio 1950

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 31 dicembre 1949.

A sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesto onorevole Consesso, l'allegato fascicolo processuale n. 2293 — Procura di Mantova — unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere, per il delitto di cui agli articoli 595 e 81 del Codice penale, fatta nei confronti dell'onorevole Nicoletto Italo, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica in Mantova, su querela presentata da Saravalli Antonio.

Il Ministro
GRASSI.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Mantova, 1° dicembre 1949.

Con atto di querela 11 agosto 1949 tale Antonio Saravalli da Sermide esponeva che, in seguito alla devastazione della sede della

Sezione del Partito comunista italiano di Felonica Po (Mantova), diversi oratori, fra i quali l'onorevole Italo Nicoletto di Brescia, avevano, parlando in pubblici comizi sulle piazze di Felonica, di Poggio Rusco, di Sermide e di Ostiglia, diffamato il querelante ed il Movimento sociale italiano con offese menzognere, calunnie, attribuendo a loro la predetta devastazione, non solo, ma con frasi infocate avevano aizzato la folla contro il Saravalli, ponendolo in serio pericolo e causando il di lui fermo temporaneo da parte dei carabinieri del luogo. Chiedeva pertanto si procedesse contro il Nicoletto e le altre persone indicate nella querela per diffamazione in pubblico comizio.

I carabinieri di Sermide nel trasmettere detta querela, indicavano nominativi di testimoni, i quali avevano confermato quanto veniva dal Saravalli lamentato, precisando che costui era stato effettivamente fermato per due giorni in attesa delle indagini che diedero esito negativo. Aggiungevano che l'autore della devastazione era stato identificato fra gli elementi del Partito comunista italiano.

Questo Ufficio ha eseguito quella istruzione sommaria che gli era consentita, mediante l'audizione di alcuni testi i quali hanno confermato quanto era contenuto nella querela.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In base a tali emergenze si ravvisa a carico del deputato Nicoletto Italo il seguente reato:

« Di diffamazione continuata a sensi degli articoli 595, prima parte e capoverso primo, 81, capoverso primo ed ultima parte del Codice penale per avere con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, parlando in pubblici comizi in Felonica Po il 15 maggio 1949, in Poggio Rusco, in Sermide ed in Ostiglia il 16 stesso mese, offesa la reputazione di Saravalli Antonio nella sua qualità di esponente del Gruppo giovanile di Mantova del Movimento sociale italiano, attribuendogli il fatto determinato di essere stato autore della devastazione della Sede della sezione del Partito comunista di Felonica Po avvenuta il 15 detto mese, di avere commesso il fatto con

le sue squadre terroristiche, offendendo altresì con le parole « delinquente, lazzarone, feccia della società, ecc. ».

Poiché a sensi dell'articolo 68, primo capoverso della Costituzione della Repubblica Italiana promulgata il 27 dicembre 1947, numero 298, l'onorevole deputato Nicoletto Italo non può essere sottoposto a procedimento penale senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, si inoltra la presente richiesta a codesto onorevole Presidente.

Si allegano gli atti del processo che servono a giustificare la domanda medesima e che contengono anche le informazioni nei riguardi del deputato onorevole Italo Nicoletto.

Il Procuratore della Repubblica